Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 3 dicembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 1801.
Modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, convertito nella legge 19 maggio 1938-XVI, n. 217;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare come segue l'art. 2 del Regio decreto-legge anzidetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, viene modificato come segue:

« All'Istituto è preposto un Consiglio di direzione nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la cultura popolare. Esso si compone:

a) del presidente;

b) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

c) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

d) di due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

e) di due rappresentanti del Ministero della cultura popolare;

f) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

g) di un rappresentante del Ministero della grazia e giustizia;

h) di un rappresentante della Reale Accademia d'Italia;

i) di tre rappresentanti le organizzazioni sindacali, uno per la Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, uno per i datori di lavoro e uno per i lavoratori, da designarsi, questi ultimi, dal Ministero delle corporazioni;

l) di un rappresentante dell'Istituto nazionale di cultura fascista;

m) dei presidenti delle Commissioni di cui all'art. 3;

n) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

« I componenti del Consiglio di direzione durano in carica tre anni. Il Consiglio designa nel suo seno un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, ed esercita le funzioni che gli saranno delegate dal presidente.

« Alle sedute del Consiglio di direzione dell'Istituto vengono chiamati a partecipare limitatamente alle materie di propria competenza il direttore generale degli Affari Europa e Mediterraneo e degli Affari Transoceanici del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana, il direttore generale delle Accademie e Biblioteche del Ministero dell'educazione nazionale e un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste ».

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 114. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n. 1802.

Modificazione del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del Tribunale per i minorenni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Riconosciuta la necessità urgente e assoluta di provvedere ad alcune modificazioni del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è modificato nel modo seguente:

« Art. 1. — In ogni sede di Corte di appello o di sezione di Corte di appello, sono istituiti, in unico edificio, un istituto di osservazione, una casa di rieducazione, un riformatorio giudiziario e un carcere per minorenni.

« Il complesso di questi istituti ha nome: « Centro di rieducazione dei minorenni ».

« Nello stesso edificio funzionano il Tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni ».

Art. 2.

L'art. 8 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è modificato nel modo seguente:

« Art. 8. — Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere e ospitare i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza o, comunque, in attesa di un provvedimento giudiziario o di internamento in una casa di rieducazione.

« Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame scientifico del minorenne, stabilirne la vera personalità, e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il ricupero alla vita sociale ».

Art. 3.

Con l'entrata in vigore del presente decreto, i mobili, gli strumenti e gli oggetti di arredamento e di casermaggio dei Centri di osservazione organizzati dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, passano in proprietà dello Stato.

Art. 4.

L'art. 24 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è modificato nel modo seguente:

« Art. 24. — Per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento, è ammessa una riabilitazione speciale, che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.

« Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora i 25, e non è tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il Tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda dell'interessato, su richiesta del pubblico ministero, o anche d'ufficio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nell'officina, in pubblici o privati istituti, nelle organizzazioni della Gioventù italiana del Littorio, dei Fasci giovanili di combattimento, dell'Opera nazionale del dopolavoro e delle associazioni sportive.

« Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione.

« Se in un primo esame appare insufficiente la prova dell'emenda, il Tribunale può rinviare l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore.

« Il Tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, senza assistenza di difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la patria potestà o la tutela e il minore.

« Il provvedimento di riabilitazione è annotato nelle sentenze riguardanti il minore ed è iscritto nel casellario giudiziario. Copia di esso è trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonchè alle rispettive autorità provinciali di P. S.

« Dichiarata la riabilitazione, nel certificato penale non si fa alcuna menzione dei precedenti penali del minore, anche se richiesto da una pubblica amministrazione, salvo che abbia attinenza con procedimento penale.

« Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale.

« Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dell'art. 600 del Codice di procedura penale ».

Art. 5.

L'art. 31 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è modificato nel modo seguente:

« Art. 31. — Quando un minore che fu già internato in una casa di rieducazione, ma non fu mai condannato per reati, ha compiuto gli anni 18, può domandare al Tribunale che lo dichiari completamente emendato.

« Il Tribunale, prima di provvedere con le forme indicate nel primo capoverso dell'art. 25, assume le informazioni indicate nell'art. 24. Se ritiene insufficienti le prove di emenda, può rinviare l'esame della domanda al compimento del ventunesimo anno del minore.

« Dichiarata l'emenda, nel certificato penale non si fa alcuna menzione del provvedimento di internamento in casa di rieducazione, anche se richiesto da una pubblica amministrazione, salvo che abbia attinenza con un procedimento penale o con una procedura per nuovo internamento.

« Il provvedimento del Tribunale, che dichiara completamente emendato il minorenne, è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza del luogo di nascita e della dimora abituale del minore ».

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1939-XVII, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° novembre 1938-XVII.
Nomina di agenti di cambio presso la Borsa di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222;
Visto il R. decreto 9 aprile 1925-III, n. 376;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1261;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;
Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932, n. 4588, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura delle cauzioni per le singole Borse del Regno;
Visto il bando del concorso — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1938-XVI — indetto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze per la copertura di quattro posti nel ruolo degli agenti di cambio presso quella Borsa;
Vista la deliberazione in data 30 giugno 1938-XVI del Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze relativa alla graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;
Visto che la Deputazione di borsa ed il Comitato direttivo degli agenti di cambio di Firenze hanno espresso al riguardo il loro parere favorevole;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I signori Renzo Berti di Augusto, Antonio Gelpi di Ettore e Luigi Gaetano Polvara di Onofrio sono nominati agenti di cambio presso la Borsa di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1938-XVII
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 3. — PIRRONE

(4652)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1938-XVII.
Determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1937-XVI, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 9 dicembre 1936-XV, contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato da spedire all'estero;

Ritenuta la necessità di introdurre nella tabella stessa le modificazioni determinate in corrispondenza alle caratteristiche del raccolto del riso della corrente campagna;

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero è stabilita in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto nel capoverso successivo, la tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto Ministeriale 1° dicembre 1937-XVI, è abrogata e sostituita da quella di cui al precedente art. 1.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero è autorizzato a consentire le spedizioni all'estero di riso nazionale lavorato corrispondente alle caratteristiche e munito delle denominazioni previste dalla tabella di cui al precedente comma, in quanto trattisi di partite oggetto di contratti conclusi con gli acquirenti esteri anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e semprechè tali contratti siano denunziati all'Istituto predetto entro quindici giorni dalla medesima data.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il Ministro per gli scambi e le valute
GUARNERI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

TIPI RISO ITALIANO « CAROLINA ».

Carolina sublime speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Bertone o Roma o Senatore Novelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
10 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Carolina sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Allorio o Ardizzone, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
8 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Carolina diamante speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
6 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Carolina diamante extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
10 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

TIPI RISO ITALIANO « GIGANTE ».

Gigante sublime oppure *Vialone sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vialone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
3 % di grani striati rosso;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Gigante extra oppure *Maratelli extra.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Gigante oppure *Maratelli.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
3 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Per tutti i tipi Carolina e Gigante suindicati sono ammesse le tre lavorazioni: a raffinato (o naturale) e oleato (o camolino) e a brillato.

Per il riso a raffinato (o naturale) e a oleato (o camolino) è prescritto aggiungere alla denominazione l'indicazione del tipo di lavorazione.

Per la lavorazione a oleato la tolleranza del grado di umidità è aumentata del 1/2 %.

E' inoltre tollerata per tutti i tipi la presenza di grani spuntati in quantità non superiore al 2 % oltre la percentuale normale di rottura.

TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO ».

Splendore sublime oppure *A.A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa
2 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
15 % di umidità.

Splendore superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
15 % di umidità.

Oleato sublime oppure *Camolino sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa
2 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
15 1/2 % di umidità.

Oleato superiore oppure *Camolino superiore.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
15 1/2 % di umidità.

Naturale sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa
2 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
15 % di umidità.

Naturale superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
15 % di umidità.

Nei tipi Originario a lavorazione di secondo grado è tollerata la presenza di grani spuntati in quantità non superiore all'1 % oltre la percentuale normale di rottura.

Tolleranze. — Le tolleranze s'intendono a percentuale ponderale.

Purezza. — Il grado di purezza s'intende unicamente riferito alla produzione media dell'annata.

Lavorazione di 1° grado. — S'intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati di grana lunga, grossa e tonda.

Lavorazione di 2° grado. — S'intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura.

Lavorazione a raffinato. — S'intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albume.

Lavorazione a oleato (camolino). — E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste in una leggera oleatura alla superficie dell'albume con olio inodore e commestibile.

Lavorazione a brillato. — E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco onde dare aspetto brillante al riso.

Grani striati rossi. — Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature anche accentuate di colore rosso.

Rottura grossa. — Comprende il *corpetto* e la *mezzagrana;* esclude quindi la risina, la puntina e la scaglietta.

Grani gessati. — Sono quelli che si presentano quasi totalmente opachi o farinosi, per non aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Grani vaiolati. — Sono quelli che portano una piccola macchia alla superficie, macchia che non pregiudica il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati e compresi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano linee nere o aloni circolari neri.

Grani ambrati. — Sono quelli con leggera tinta giallognola.

Pasta chiara. — Devesi intendere in rapporto alle condizioni della produzione dell'annata.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

TIPI	Grado di lavorazione	TOLLERANZE					
		Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani gessati	Grani vaiolati o con striature nere	Grani ambrati	Umidità
		%	%	%	%	%	%
Tipi riso italiano «Carolina» (1)							
1. Carolina sublime speciale	1°	10	3	2	¼	—	13 ½
2. Carolina sublime	1°	8	3	2	¾	—	13 ½
3. Carolina diamante speciale	1°	6	2 ½	2 ½	¼	—	14
4. Carolina diamante extra	2°	10	3	2 ½	½	—	14
Tipi riso italiano «Gigante» (1)							
1. Gigante sublime *oppure* Vialone sublime	2°	3	3	2 ½	½	—	14
2. Gigante extra *oppure* Maratelli extra	1°	2	3	3	½	—	14
3. Gigante *oppure* Maratelli	2°	2	3	3 ½	½	—	14
Tipi riso italiano «Originario»							
1. Splendore sublime *oppure* A. A. A.	1°	2	2	2 ½	½	—	15
2. Splendore superiore	2°	3	2 ½	3	¾	¼	15
3. Oleato sublime *oppure* Camolino sublime	1°	2	2	2 ½	½	—	15 ½
4. Oleato superiore *oppure* Camolino superiore	2°	3	2 ½	3	¾	¼	15 ½
5. Naturale sublime	1°	2	2	2 ½	½	—	15
6. Naturale superiore	2°	3	2 ½	3	¾	¼	15

(1) Tutti i tipi sono ammessi nelle tre lavorazioni: a raffinato, a oleato, e a brillato. Per la lavorazione a oleato anche dei tipi fini il grado di umidità intendesi aumentato del 1/2 %.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il Ministro per gli scambi e le valute
GUARNERI

(4676)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1938-XVII.

Nomina del dott. Cremonese Paolo a membro del Comitato consultivo della Corporazione della carta e della stampa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1938-XVI, contenente norme pel funzionamento dell'attività consultiva delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1938-XVI, riguardante la costituzione dei Comitati consultivi delle corporazioni con il quale (art. 16) il comm. Mazza Giuseppe, membro della Corporazione della carta e della stampa in rappresentanza dei datori di lavoro per il commercio, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione suddetta quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio;

Visto il proprio decreto 7 novembre 1938-XVII con il quale il comm. Mazza Giuseppe cessa dalla carica di membro della Corporazione suddetta e in sua sostituzione è nominato il dott. Cremonese Paolo;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del dott. Cremonese Paolo a membro del Comitato consultivo della Corporazione della carta e della stampa in sostituzione del comm. Mazza Giuseppe;

Decreta:

Il dott. Cremonese Paolo è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione della carta e della stampa, quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio, in sostituzione del comm. Mazza Giuseppe.

Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(4677)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 28 novembre 1938-XVII, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati.

(4700)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 28 novembre 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053, che approva l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia.

(4692)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza del Senato, il giorno 27 maggio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, sul rafforzamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale.

(4693)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con foglio in data 29 novembre 1938-XVII, n. 21322-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, numero 1609, per la disciplina dell'industria della panificazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 20 ottobre 1938-XVI.

(4694)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con foglio in data 29 novembre 1938-XVII, n. 23129-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, sul riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali dell'industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 3 novembre 1938-XVII.

(4695)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con foglio in data 29 novembre 1938-XVII, n. 23131-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1624, concernente la determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna bacologica 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 24 ottobre 1938-XVI.

(4696)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con foglio in data 29 novembre 1938-XVII, n. 21806-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 26 settembre 1938-XVI.

(4697)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con foglio 29 novembbre 1938-XVII, n. 22774-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209, del 12 settembre 1938-XVI.

(4698)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 29 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 25 agosto 1938-XVI, n. 1142, recante provvedimenti per l'olivicoltura.

(4699)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA FASCISTA

Dichiarazione di decadenza di decreto

Nella seduta del 30 novembre 1938-XVII è stato annunziato alla Camera Fascista che, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, dal giorno 8 luglio 1938-XVI ha cessato di aver vigore il seguente decreto:

« Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1282, concernente il finanziamento di Società di navigazione ».

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il Presidente: CIANO

(4691)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 37 — Numero del certificato provvisorio: 9142 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Campobasso — Intestazione: Gazzanni Cosmo fu Raffaele — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 38 — Numero del certificato provvisorio: 9409 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Verona — Intestazione: Maestranze Filanda cav. Tullio Danese Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 39 — Numero del certificato provvisorio: 6319 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Siena — Intestazione: Mazzoni Giuseppe di Fausto — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 40 — Numero del certificato provvisorio: 12808 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Siena — Intestazione: Tamanti Giuseppe fu Francesco-Antonio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 41 — Numero del certificato provvisorio: 3788 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Lodi — Intestazione: Locatelli Giuseppina fu Luigi — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 42 — Numero del certificato provvisorio: 5273 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Salerno — Intestazione: Società Italo-Americana di Mutuo Soccorso Sant'Arsenio in Sant'Arsenio — Capitale: L. 2000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi:

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2749)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita del Debito pubblico.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	851142	Oliva Vincenzo fu Giovanni-Battista, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza) . . . . . L.	157,50
Red. 3,50 %	31158 Solo per la proprietà	Calice Mauro di Michele, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Rionero Vulture (Potenza) con usufrutto a favore di Calice Michele. »	10,50
Cons. 5 %	300628	Fondazione del fondo del Sacerdote supplente della Parrocchia di Mareta (Mareit) (V.T.) . . . . »	5 —
Cons. 3,50 %	456213 Solo per la proprietà	Asilo infantile di S. Francesco Caracciolo in Agnone (Campobasso) con usufrutto vitalizio a Tamburri Elisabetta o Bettina fu Narsete ved. di Marinelli Paolino . . . »	140 —
Cons. 3,50 %	311520 Solo per l'usufrutto	Opera Pia Agostino Pagliano in Laigueglia (Genova) amministrata dalla locale Congr. Carità con usufrutto vit. a Pagliano Maria-Luigia di Giovanni moglie di Chiozza Domenico dom. in Savona. »	350 —
Red. 3,50 %	365444	Marcino Maria fu Pasquale, moglie di Riso Giuseppe dom. in Caltagirone (Catania) . . . . »	24,50
Cons. 5 %	199850 Solo per la proprietà	Russo Dora di Emilio, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Ostuni (Lecce) con usufrutto vit. a Tanzarella Teresa fu Onofrio ved. in seconde nozze di Cozzolino Giuseppe »	135 —
Cons. 3,50 %	476445 Solo per la proprietà	Mino Alfredo fu Enrico minore sotto la patria potestà della madre Brero Modesta fu Giovenale ved. di Mino Enrico dom. in Torino, con usufrutto a Brero Modesta fu Giovenale ved. Mino . . . . »	80,50
Id.	763805	Abate Ludovico fu Filomeno . . . . »	56 —
Id.	763806	Abate Ciriaco fu Filomeno . . . . »	56 —
Id.	763807	Abate Alberto fu Filomeno . . . . »	56 —
Id.	763808	Abate Francesco-Saverio fu Filomeno minore sotto la patria potestà della madre Del Vecchio Pasqualina fu Giuseppe ved. di Abate Filomeno . »	56 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento.

Roma, addì 14 luglio 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2728)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1938-XVI, n. 5490 San., con il quale era approvata la graduatoria delle concorrenti idonee ai posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;

Visto il decreto di pari numero e data con il quale era provveduto alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso;

Atteso che i predetti decreti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 15 giugno 1938-XVI;

Atteso che la condotta ostetrica di Castel Boglione si è resa vacante, in quanto che la levatrice Comune Olga in Binello è stata assegnata alla condotta ostetrica di Castagnole Lanze;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato sulle domande di partecipazione al concorso delle concorrenti che seguono la predetta ostetrica in ordine di graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta del comune di Castel Boglione la levatrice Soria Irma in sostituzione della levatrice Comune Olga in Binello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e del comune di Castel Boglione.

Asti, addì 7 novembre 1938-XVII

Il prefetto: BOLTRAFFIO

(4665)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.